

LETTER OF INFORMATION

LETTERA DI INFORMAZIONE	(2142)
gennaio 1968	D/9

ARCHIVIO I.A.I.

DEL GRUPPO DI STUDIO SUI PROBLEMI DEL DISARMO

(N. 7)

LA CONFERENZA SUL DISARMODAL 29 AGOSTO AL 16 NOVEMBRE 1967

(Sintesi dei lavori)

iai

istituto affari internazionali

iai

Questa sintesi dei lavori va dalla seduta successiva a quella in cui è stato presentato lo schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari, sino a quella del 16 novembre. In tutto 22 sedute caratterizzate da ponderosi interventi da parte di tutte le delegazioni.

L'attesa, talvolta impaziente, per la presentazione di uno schema di trattato, da parte dei due copresidenti, ha lasciato il posto allo studio sistematico dei relativi provvedimenti e ne è scaturito un dibattito assai proficuo ed improntato al massimo realismo.

Le posizioni delle varie delegazioni, che vanno dalla completa adesione, alla accettazione formale o sostanziale, ad un atteggiamento critico costruttivo e meno, si sono ulteriormente precisate; gli interventi sul problema della non-proliferazione precedentemente caratterizzati dalla enunciazione formale dei principi basilari e generali, si sono concretizzati nella presentazione di numerosi studi e documenti di lavoro in cui si è cercato di introdurre o precisare, attraverso nuove formulazioni e aggiunte, lo spirito di quei principi informativi già discussi di cui si è rilevata l'assenza o l'imprecisione nello schema presentato.

LE PRESE DI POSIZIONE DELLE DELEGAZIONI SULLO SCHEMA DI TRATTATO

Per maggior chiarezza sarà opportuno esaminarle separatamente:

BRASILE: Il capo-delegazione, sig. Azeredo da Silveira, in un primo intervento, subito dopo la presentazione dello schema di trattato, denuncia sistematicamente quelle che, secondo lui, sono le innumerevoli deficienze del trattato e riconferma ancora una volta la posizione rigida del suo governo nei confronti del problema degli ordigni nucleari a scopi pacifici. In un'altra seduta viene presentato un documento di lavoro in cui, relativamente agli articoli I e II si elimina ogni riferimento agli ordigni nucleari a scopi pacifici, nonchè ai relativi controlli e forniture, e si imposta il problema nell'articolo IV in relazione all'uso pacifico della energia nucleare.

BULGARIA: Approvazione incondizionata dello schema di trattato presentato dai due copresidenti.

BIRMANIA: Apprezzamento generale del trattato con la formulazione del desiderio che, alle dichiarazioni di intenzioni, si sostituisca un articolo specifico in cui le potenze nucleari assumano obblighi più definiti nei confronti del disarmo nucleare.

CANADA : Il capo-delegazione, sig. E.L.M. Burns, esprime la soddisfazione del suo governo per le parti essenziali del trattato e riserve non sostanziali su alcuni dettagli. Sul problema degli ordigni nucleari a scopo pacifico propone l'esame relativo in un trattato separato che preveda alcuni punti fondamentali (questi sono stati riportati per intero; vedi in proposito la sintesi della seduta del 12 settembre), che costituiscono il primo approccio e la prima formulazione concreta tendente a risolvere questo delicato problema. Prendendo posizione sul documento messicano (vedi allegato n. 1) rileva la scarsa efficacia dell'inserimento di misure specifiche di disarmo; sul documento della RAU (vedi allegato n. 2) rileva la pericolosità della riapertura della discussione intorno agli articoli I e II, e ritiene non utile l'inserimento di un articolo riguardante il problema della sicurezza, poiché complicherebbe e prolungherebbe notevolmente le trattative. Analoghe e serrate obiezioni sono state fatte al documento della delegazione Nigeriana (vedi allegato n. 6).

CECOSLOVACCHIA: Approvazione dello schema di trattato sottoposto accompagnata da realistiche considerazioni su talune imperfezioni, ritenute tuttavia non sostanziali.

ETIOPIA : Il capo-delegazione, sig. A. Zelleke, annuncia il disaccordo sul trattato in generale, ritenuto una misura parziale diretta a mantenere lo status quo nel campo degli armamenti nucleari, ed esprime il pieno appoggio al documento messicano.

GRAN BRETAGNA: Il capo-delegazione, sig. F. Mulley, esprime la approvazione di massima allo schema di trattato, e contemporaneamente la sua adesione alla proposta del delegato messicano di chiarificare e rafforzare il linguaggio preambolare per quanto riguarda le misure di disarmo. Propone poi un emendamento per il paragrafo 3 dell'articolo V (vedi sintesi della seduta del 10 Ottobre) onde cui si vogliono rendere più espliciti gli scopi della convocazione di una Conferenza che esamini, a breve scadenza, gli effetti del trattato.

INDIA : Il capo delegazione, sig. V.C. Trivedi, sottopone ad una critica sistematica e polemica sia i principi generali che i provvedimenti particolari, e richiede l'inserimento nel trattato di clausole specifiche riguardanti il problema della sicurezza, quello dello sviluppo ed uso pacifico della energia nucleare, nonché di un preciso programma di disarmo.

- ITALIA : Nessun giudizio sul trattato in generale e presa di posizione su alcuni provvedimenti specifici quali il problema dei controlli e quello della energia nucleare a scopi pacifici, relativizzati all'attività dell'Italia nell'EURATOM ed al sistema di garanzie che vi si attua. Viene lamentata inoltre la mancanza di un bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità fra le due categorie di stati firmatari, la mancanza di impegni precisi riguardanti il disarmo nucleare, e la anelasticità delle clausole riguardanti la durata del trattato (a questo proposito viene proposto un emendamento; vedi allegato n. 4). Una proposta iniziale di concludere il trattato senza tener conto dell'articolo III sui controlli, cade nel vuoto.
- MESSICO: Si esprime la soddisfazione sul trattato in generale e si fanno delle proposte specifiche in un documento di lavoro (vedi allegato n. 1), esaminato e discusso ampiamente dalle altre delegazioni, sul problema del bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità.
- NIGERIA: Il capo-delegazione, Alhaji Sule Kolo, propone degli emendamenti ed aggiunte (vedi allegato n. 6) che costituiscono una diversa formulazione di analoghi emendamenti ed aggiunte presentate dalla delegazione del Messico e della RAU (Vedi allegati n. 1, 2).
- POLONIA: Approvazione incondizionata dello schema di trattato.
- ROMANIA: Il capo-delegazione, sig. N. Ecobesco, assume una posizione di critica costruttiva nei confronti dello schema di trattato ed in quattro ampi interventi consecutivi legge e commenta particolareggiatamente il documento di lavoro della sua delegazione (vedi allegato n. 3) esaminando con acutezza, chiarezza e concretezza tutti i problemi annessi e connessi al trattato sulla non-proliferazione.
- REP. ARABA UNITA: Il capo-delegazione, sig. H. Khallaf, presenta un documento di lavoro (vedi allegato n. 2), come detto assai dibattuto, in cui si esprime la volontà di evitare possibili scappatoie, di risolvere il problema della sicurezza e del bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità fra le due categorie di stati.
- SVEZIA : Non c'è stata una presa di posizione specifica. In un intervento viene esaminato il documento messicano (vedi allegato n. 1) e si propone l'aggiunta di un nuovo paragrafo preambolare in cui venga dato più rilievo al proseguimento dei negoziati sul disarmo (vedi sintesi della seduta del 3 ottobre).

Un intervento della delegazione americana (vedi sintesi della seduta del 19 settembre) è stato dedicato a giustificare la recente decisione del Governo degli S.U. di installare una limitata rete di ABM (Anti-Balistic Missile). In quell'intervento sono stati sottolineati gli aspetti unicamente politici della decisione, mirante soprattutto a scoraggiare eventuali, future aggressioni da parte cinese, e si è voluto inoltre precisare che con questo non si intende aprire una nuova corsa agli armamenti.

Accese polemiche fra la delegazione sovietica e quella americana si sono avute in due occasioni, ed hanno avuto sempre come oggetto la posizione della Germania Federale nei confronti del trattato sulla non-proliferazione.

In un suo intervento il delegato sovietico ha letto, e fatto mettere agli atti, un documento della Repubblica Democratica Tedesca (vedi sintesi della seduta del 10 ottobre) in cui, nei vari punti, si esprimeva fra l'altro la completa adesione allo schema e si metteva in rilievo il più che ambiguo atteggiamento della Germania Federale nei confronti del trattato in questione.

Alle prevedibili reazioni del delegato americano si è replicato da parte sovietica dichiarando che il ritardo sulla formulazione dell'articolo III deriva proprio dall'ostruzionismo operato dalla Germania Occidentale.

Sempre parlando in un successivo intervento (vedi sintesi della seduta del 17 ottobre) sul problema dei controlli, il delegato sovietico ha posto ancora l'accento sui tentativi di sabotaggio del trattato da parte di "circoli militaristi e revanchisti" della Germania Occidentale. Il delegato americano ha quindi ribattuto, specificando che le difficoltà non sono da ricercarsi nei presunti sabotaggi da parte di altri paesi, bensì sono da ritenere inerenti al problema in sé.

F. CELLETTI

GRUPPO DI STUDIO SUI
PROBLEMI DEL DISARMO

CONFERENZA DEL COMITATO DELLE 18 NAZIONI SUL DISARMO

- Sintesi delle sedute -

(dal 29 agosto al 16 novembre 1967)

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INFORMAZIONE N.7

(a cura di F. CELLETTI)

SEDUTA DEL
19 agosto 1967

PRESIDENTE : U KYAW MIN (Birmania)

SIG. GOLDBLAT (Polonia) : Ridimensiona la portata del trattato proiettandone i postulati base sulla risoluzione 2028 (XX) della Assemblea Generale delle NU, e rileva come il testo rifletta al massimo grado possibile le direzioni convergenti di opinione che si sono rivelate nel corso del dibattito sulla non-proliferazione.

SIG. CARACCIOLO (Italia) : Senza commentare, per il momento, gli articoli del trattato, rileva con soddisfazione il posto dato al problema dell'uso pacifico dell'energia nucleare ed a quello delle esplosioni nucleari a scopo pacifico, nonché la possibilità di fare degli emendamenti al trattato stesso.

D'altra parte fa notare come non abbiano trovato posto nel trattato il problema della non-discriminazione fra le due categorie di stati firmatari, quello della sicurezza per i paesi non-nucleari, ed i mezzi per evitare lo scoraggiamento nello sviluppo dell'unità europea.

Sull'articolo III, dei controlli internazionali, suggerisce, come soggetto di riflessione, di deferire il problema, qualora la difficoltà di trovare una formula soddisfacente potesse seriamente ritardare l'avanzamento dei negoziati; poiché, egli aggiunge, si potrebbe già stimare come un evento di importanza fondamentale un accordo sulla non-proliferazione anche senza la clausola dei controlli.

SEDUTA DEL
31 agosto 1967

PRESIDENTE : SIG. E. L. M. BURNS (Canada)

SIG. AZEREDO DA SILVEIRA (Brasile) : Pur convenendo che la presentazione dello schema di trattato costituisce un importante passo sulla via del disarmo egli ritiene che esso non sia tuttavia di incoraggiamento per una ampia adesione del massimo numero di paesi, come sarebbe desiderabile, per le seguenti ragioni:

- 1) Prevede, praticamente, soltanto obblighi per i paesi non-nucleari, senza tener conto di nessuno dei suggerimenti dei paesi non-nucleari.
- 2) Contiene provvedimenti in cui direttamente o indirettamente si proibisce la costruzione di ordigni esplosivi nucleari a scopo pacifico.
- 3) Non tiene conto, conformemente alla risoluzione 2028 (XX)

dell'Assemblea Generale delle NU, che il trattato stesso deve costituire un gradino verso il raggiungimento di un disarmo generale e completo, poichè non contiene obblighi precisi per le potenze nucleari in tal senso.

- 4) Non contiene adeguate garanzie contro aggressioni nucleari da parte di Potenze nucleari non-firmatarie, nè assicurazioni da parte di quelle nucleari e firmatarie sull'uso di armi nucleari contro quei paesi che hanno rinunciato alla loro fabbricazione.

Conclude sottolineando ancora una volta l'importanza che il suo Governo annette alla realizzazione autonoma di ordigni nucleari a scopo pacifico, con appropriate procedure di controllo.

SIG. A MYRDAL (Svezia): Pensando di riflettere le preoccupazioni dei delegati per il fatto che il Comitato non è ancora in grado di discutere uno schema completo di trattato, ritiene utile sottoporre all'attenzione dei delegati un testo preliminare e di prova sull'articolo III, riguardante i controlli internazionali. (vedi allegato n. 7).

SIG. WINKLER (Cecoslovacchia) : Rivolte parole di apprezzamento ai due co-presidenti per la presentazione dello schema di trattato, egli è del parere che questo non può incorporare ogni idea, e che è pertanto necessario mantenere certi limiti riguardo ai suggerimenti individuali. Aggiunge che nel considerare questi suggerimenti occorre da una parte fare attenzione ad evitare ogni indebolimento dell'efficacia del trattato: evitare cioè ogni espediente che permetterebbe scappatoie sulla proibizione della diffusione delle armi nucleari in ogni modo e per ogni motivo; d'altra parte è altresì necessario tener presente che un trattato sulla non-proliferazione non deve essere sovraccaricato di problemi riguardanti altri aspetti del disarmo. Osserva inoltre che nessun accordo internazionale può essere assolutamente perfetto, e che d'altronde, come precedentemente affermato dal delegato polacco, il trattato è in pieno accordo con i principi formulati nelle risoluzioni dell'Assemblea Generale sul problema della non-proliferazione.

Soffermandosi sugli articoli I e II si dimostra assai soddisfatto della loro formulazione che tiene conto dei requisiti base di un trattato sulla non-proliferazione; questi articoli inoltre contengono obblighi precisi per paesi nucleari e non-nucleari contro la diffusione indiretta delle armi nucleari, diffusione sostenuta in precedenza da alcuni governi.

Esprime infine il suo apprezzamento per la formulazione degli ultimi provvedimenti del trattato in cui si ravvisa il desiderio degli autori di una codificazione il più possibile stabile ed efficace.

SIG. TRIVEDI (India) : Si congratula col delegato brasiliano per il contributo dato alle discussioni sulla questione della non-proliferazione, ed in particolare col suo intervento sul quale si dichiara d'accordo nell'enunciazione dei punti specifici riguardanti le componenti fondamentali e vitali di un trattato sulla non-proliferazione.

SEDUTA DEL
5 settembre 1967

PRESIDENTE : SIG. P. WINKLER (Cecoslovacchia)

SIG. CHRISTOV (Bulgaria) : Conferma l'approvazione del suo governo per il trattato sottoposto. Facendone un commento egli ritiene che esso è profondamente permeato dello spirito delle risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea Generale delle NU.

Ad un esame particolareggiato egli esprime la convinzione che gli articoli I e II non lasciano aperte possibilità di scappatoie per quanto riguarda la futura stesura dell'articolo III, ed aggiunge che il trattato assume un particolare valore in quanto tiene conto del problema dell'uso pacifico dell'energia nucleare, e risolve quello delle esplosioni nucleari a scopo pacifico.

Conclude con l'esame del problema della sicurezza ribadendo che questo verrà naturalmente risolto con l'adesione di tutti i paesi al trattato, in quanto un eventuale aumento nel numero delle potenze nucleari provocherebbe conseguentemente una diminuzione della sicurezza.

SEDUTA DEL
12 settembre 1967

PRESIDENTE : SIG. A. ZELLEKE (Etiopia)

SIG. BURNS (Canada) : Esprime la soddisfazione del suo Governo sulla formulazione delle parti essenziali del trattato, mentre per quanto riguarda i dettagli ritiene che vi siano delle aggiunte e dei cambiamenti da operare.

Si dichiara d'accordo sul quinto paragrafo del preambolo - riguardante il ruolo della IAEA sulle garanzie del trattato -, sul sesto paragrafo - in cui si afferma il principio che tutti gli stati firmatari potranno ricevere i benefici derivanti dalle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, inclusi quelli provenienti dallo sviluppo di ordigni esplosivi nucleari, da parte delle potenze nucleari -, sull'ottavo paragrafo - relativo all'uso pacifico degli ordigni nucleari -; giudica incoraggianti i paragrafi 9, 10, 11 del preambolo ed

aggiunge che se si vuole un trattato duraturo, le Potenze nucleari dovranno adottare presto delle misure che si accompagnino alle intenzioni dichiarate.

Ravvisa poi la necessità di un articolo che abbia come principale scopo quello di garantire che i materiali fissili per scopi pacifici non siano distolti per la produzione di armi od ordigni nucleari.

Riguardo al sistema di controlli per il trattato da parte della IAEA, propone che questa agenzia venga rinforzata, ed esprime la fiducia che le potenze nucleari non vogliano sottrarsi ai controlli per i loro impianti civili.

Si ritiene soddisfatto sull'articolo IV che stabilisce il principio che nulla nel trattato deve essere inteso come limitante il diritto di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare a scopo pacifico, prevedendo tuttavia che dopo la stesura dell'articolo III si renderà necessaria una revisione.

Sul problema degli ordigni nucleari a scopo pacifico, dopo aver ricordato precedenti interventi dei delegati americano, sovietico, inglese, svedese e messicano, ritiene innanzitutto che questo problema debba essere risolto sulla base di accordi separati dal trattato di non proliferazione, e contenenti determinati elementi; questi per quanto riguarda il preambolo, dovranno:

- 1) Stabilire che le potenze nucleari devono condurre studi ed esperimenti sull'uso di esplosioni nucleari a scopo pacifico, come per lavori di ingegneria facilitanti lo sfruttamento di risorse naturali, ecc.
- 2) Sottolineare che non esiste alcuna differenza sul piano tecnologico fra ordigni esplosivi nucleari pacifici e militari, e che un paese il quale sviluppa e possiede ordigni nucleari, possiede armi nucleari.
- 3) Prevedere che, se la tecnologia si svilupperà al punto da rendere economico e fattibile l'uso di ordigni nucleari, le nazioni firmatarie del trattato sulla non-proliferazione potranno partecipare ai benefici di questa tecnologia.
- 4) Prevedere l'accertamento da parte delle potenze nucleari che determinati mezzi per rendere disponibili agli stati non possessori di armi nucleari questi benefici, devono essere creati senza che nello stesso tempo si venga a formare la possibilità di acquisizione di armi nucleari coperte da attività nucleari pacifiche.

Per quanto riguarda più specificatamente gli articoli di un possibile trattato su questo tema, essi dovranno tener conto dei seguenti punti:

- I) Uno stato non possessore di armi nucleari che desidera impiantare un progetto di ingegneria o di altra natura, trami-

te l'uso di esplosivi nucleari, deve sottoporre la richiesta ad una agenzia internazionale (IAEA) avente l'autorità di valutare e negoziare tali progetti, nonché la loro praticità ed economia, e, se il progetto è ritenuto realizzabile ed economico, di assistere ai negoziati fra lo stato chiedente ed una o più potenze nucleari concedenti.

- II) Le potenze nucleari dovrebbero accordarsi per provvedere alle domande di concessione di esplosivi nucleari - attraverso la specificata autorità internazionale -, alle richieste di consigli tecnici e di assistenza per l'esecuzione delle esplosioni nucleari, avanzate dagli stati non-nucleari per realizzare lavori di ingegneria tendenti allo sfruttamento delle risorse naturali o ad ogni altro uso utile per il loro sviluppo economico. La spesa di questi paesi non-nucleari per gli ordigni esplosivi usati deve essere più bassa possibile ed escludere ogni spesa per la ricerca e lo sviluppo.
- III) Tali accordi devono prevedere osservazioni ed adeguate garanzie internazionali per assicurare che l'utilizzazione dello esplosivo nucleare sia diretta soltanto ad applicazioni pacifiche, e sia compatibile con gli obblighi internazionali, degli Stati partecipanti a questa convenzione, previsti nel trattato del 1963 sull'interdizione dei tests nucleari nell'atmosfera, nello spazio esterno e sott'acqua, con lo statuto della IAEA e con altri importanti accordi internazionali.
- IV) Gli ordigni nucleari impiegati nelle applicazioni pacifiche devono rimanere sotto la custodia ed il controllo degli stati nucleari che provvedono al loro funzionamento.
- V) Le potenze nucleari devono impegnarsi a rendere disponibili agli stati non-nucleari complete informazioni, riguardo alle possibilità dell'uso di esplosivi nucleari per scopi pacifici, a mano a mano ottenute nei loro studi ed esperimenti.

SEDUTA DEL
14 settembre 1967

PRESIDENTE : SIG. V. C. TRIVEDI (India)

SIG. FOSTER (USA) : Nel rispondere a talune osservazioni fatte in precedenza sulle responsabilità ed obblighi dei paesi nucleari previsti nel trattato, egli enumera i seguenti elementi:

- 1) L'obbligo a non assistere gli stati non-nucleari a fabbricare o acquisire armi nucleari.
- 2) L'obbligo a non trasferire armi nucleari o il controllo su

queste a chicchessia.

- 3) Responsabilità di rendere disponibili a tutte le parti i sottoprodotti tecnologici ottenuti dallo sviluppo di armi nucleari od altri ordigni nucleari.
- 4) Responsabilità di rendere disponibili ai paesi non-nucleari i potenziali benefici di ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari, con appropriate procedure, su una base non discriminatoria, e a basso costo.
- 5) Responsabilità nel raggiungimento della cessazione della corsa alle armi il più presto possibile.
- 6) Responsabilità nel fare passi per facilitare la cessazione della costruzione di armi nucleari, la liquidazione delle riserve esistenti e la eliminazione dagli arsenali dei vettori per il loro trasporto.

Fa notare che gli ultimi due punti sono nella forma di dichiarazione di principio conformemente a quanto suggerito nel memorandum congiunto dei paesi non-allineati del 1966 (ENDC/178). Annuncia infine la sua sostituzione al tavolo delle trattative con A.S. Fisher.

SEDUTA DEL
19 settembre 1967

PRESIDENTE: SIG. R. CARACCIOLO (Italia)

SIG. CASTANEDA (Messico) : In complesso il suo governo ritiene il trattato abbastanza soddisfacente, soprattutto nella precisa formulazione degli articoli I e II. Ciò che ritiene non soddisfacente sono le formulazioni delle richieste di un accettabile bilanciamento delle reciproche responsabilità ed obblighi fra paesi nucleari e non-nucleari, ed in tal senso propone degli emendamenti (vedi allegato n. 1).

SIG. FISHER (USA) : Espone ai delegati il carattere e gli scopi della realizzazione di un limitato sistema di ABM (Anti-Balistic-Missile) sul suolo americano, annunciato dal Segretario alla Difesa McNamara il 18 settembre. Dichiarò che tale decisione non pone in alcun modo nuovi problemi tecnici e politici al controllo delle armi, e sottolinea la natura limitata dell'installazione di un tale sistema, il quale consiste in una "difesa di area" degli Stati Uniti ed in una "difesa terminale" di alcune installazioni di Minuteme (missili intercontinentali a propellente solido con testata nucleare da 2 a 5 megaton scaglionati in silos, bunker, o rampe mobili), in cui quindi non è prevista la difesa delle città né quella su larga scala delle installazioni missilistiche. Considera questa decisione come una prudente azione di fronte alla emergente minaccia degli IBM della Cina comunista, nonché di protezione alle forze di rappresaglia con-

tro la minaccia costituita dalla continua produzione di missili offensivi da parte dell'Unione sovietica. Tale sistema potrà inoltre proteggere le città contro un eventuale attacco di missili balistici cinesi non molto raffinati - la cui realizzazione è prevista entro i prossimi dieci anni -, e non sono di difesa contro un eventuale attacco di IBM sovietici, poichè la loro maggior raffinatezza renderebbe assolutamente inefficace un tale sistema.

Egli afferma che la limitata rete di ABM non rappresenta una accelerazione della corsa agli armamenti da parte delle due super-potenze, dal momento che l'Unione Sovietica, che ha già in fase di avanzata realizzazione un sistema di ABM, non ha ritenuto provocatoria la decisione degli Stati Uniti.

Conclude sottolineando che questa decisione non interferisce minimamente con l'adesione degli Stati Uniti agli esistenti accordi sul controllo delle armi.

SEDUTA DEL
21 settembre 1967

PRESIDENTE : SIG. J. CASTANEDA (Mexico)

SIG. BURNS (Canada): Rilevata l'atmosfera di attesa e di sospensione della Conferenza, ritiene di utilizzare questa pausa per fare un breve intervento sulla messa al bando dei tests nucleari, richiamando gli interventi e il memorandum della delegazione svedese, concordando in diversi punti e riportando dati e sintesi di studi degli scienziati canadesi.

SEDUTA DEL
26 settembre 1967

PRESIDENTE : ALHAJI SULE KOLO (Nigeria)

SIG. KHALLAF (RAU) : Commentando il trattato ritiene opportuno, per quanto riguarda gli articoli I e II, fare delle aggiunte (vedi allegato n. 2) al fine di evitare possibili malintesi e scappatoie. Sull'articolo III dei controlli, riprende una sua dichiarazione del 16 marzo, nella quale sosteneva che un accettabile sistema di controlli deve essere obbligatorio e non volontario, internazionale e non regionale, efficace e non fittizio, e, in base a quanto dichiarato in due paragrafi del preambolo dello schema di trattato, deve essere compito della IAEA; aggiunge poi l'espressione del suo apprezzamento per lo schema di articolo III presentato dalla delegazione svedese rilevandone le convergenze.

Sull'articolo IV esprime il suo apprezzamento e appoggio per gli emendamenti ed aggiunte fatte dal delegato messic

cano (vedi allegato n. 1); sulle esplosioni nucleari a scopo pacifico, si richiama all'intervento del delegato canadese del 12 settembre su questo tema, sottolineando la particolare attenzione rivolta a quel documento dalla sua delegazione.

Per quanto riguarda gli obblighi sul disarmo delle potenze nucleari, il delegato egiziano ritiene che sia necessario inserire nel trattato qualcosa di più concreto che semplici dichiarazioni di intenzione, e propone, ad esempio, una formula che comprenda questi tre elementi:

- 1) Un richiamo al disarmo nucleare nel preambolo del trattato.
- 2) Una offerta di giustificabile speranza che alcune misure di disarmo siano prese durante i prossimi cinque anni.
- 3) Inclusione del disarmo nucleare fra i punti da discutere nella Conferenza di revisione del trattato.

Sul problema della sicurezza per gli stati non-nucleari firmatari del trattato propone l'aggiunta di un nuovo articolo (vedi allegato n. 2).

SEDUTA DEL
28 settembre 1967

PRESIDENTE : SIG. M. BLUSZTAJN (Polonia)

SIG. TRIVEDI (India) : Ribadisce che un adeguato e soddisfacente trattato deve essere non discriminatorio e prevenire la proliferazione delle armi nucleari da parte di tutte le nazioni siano esse nucleari o non-nucleari, grandi o piccole, potenti o deboli, sviluppate o sotto-sviluppate. Aggiunge poi che il realismo deve essere un criterio da applicare per tutti gli stati, e che, se è non realistico credere che le potenze nucleari si accorderanno su un trattato che prevenga la proliferazione delle loro armi, è parimenti non realistico pretendere ciò per i paesi non-nucleari ed in particolare non-allineati.

Egli si richiama a questo proposito alle risoluzioni 2028 (XX) e 2153-A (XXI) dell'Assemblea Generale delle NU, nelle quali si afferma che un trattato sulla non-proliferazione deve avere per oggetto la:

- 1) Prevenzione dell'aumento degli arsenali nucleari
- 2) Prevenzione della diffusione delle armi nucleari nel mondo
- 3) Prevenzione dell'aumento del numero di Potenze nucleari.

Parlando sul problema della sicurezza egli fa notare come alcune nazioni possano provvedervi con alleanze militari, altre tramite la loro particolare situazione geopolitica, e sostiene che la sicurezza deve essere garantita egualmente per tutti, per gli stati lontani da arsenali nucleari ostili come per

quelli che li hanno vicini, altrimenti ogni misura di disarmo e di controllo delle armi diviene insignificante; precisa inoltre che assicurazioni o garanzie non sono la stessa cosa della sicurezza.

La minaccia della sicurezza per i paesi non-nucleari viene dagli arsenali dei paesi nucleari ed un modo giusto per allontanare tale minaccia non è certamente quello di un trattato internazionale che dia la licenza ai possessori di queste armi di aumentare i loro strumenti di minaccia. Le nazioni le quali credettero che la sicurezza poteva esser assicurata dal possesso di armi nucleari le hanno già realizzate; il governo indiano ritiene invece che la sicurezza internazionale è nel freno degli armamenti e nel disarmo.

Limitandosi a discutere solo gli articoli fondamentali del trattato, rileva che nei primi due non viene affrontata la questione del trasferimento delle armi nucleari ed il loro stazionamento nei territori di altri paesi, o quello del personale armato delle nazioni non-nucleari al servizio delle armi nucleari.

Dopo aver sollevato questioni sintattico-grammaticali sulla stesura degli articoli, egli afferma, in riferimento alla tecnologia nucleare pacifica in generale ed in particolare a quella degli ordigni esplosivi a scopo pacifico, che le proposte fatte tendono alla realizzazione di un monopolio super commerciale delle potenze nucleari, e che un trattato deve tener conto solo della proliferazione delle armi nucleari e non degli ordigni nucleari a scopo pacifico. Egli sostiene che non vi debbano essere limitazioni di nessuna specie nello sviluppo della energia atomica, nello sviluppo economico non-militare, e nello stesso tempo vi debbano essere efficaci sistemi di controllo, non discriminatori ed universali, che si assicurino di tutto questo.

Si ritiene molto insoddisfatto del secondo articolo rilevandovi la licenza di perpetuare la proliferazione delle armi nucleari da parte delle potenze nucleari. Parlando sull'articolo III dei controlli e facendo delle previsioni, ritiene che quando verrà presentato non sarà difficile emendarlo: basterà omettere le parole "Stati non possessori di armi nucleari", qualora lo schema discrimini contro questo gruppo di stati. Infine conclude riprendendo brevemente quelle parti del preambolo in cui si dichiara l'intenzione di sospendere la corsa agli armamenti e di prendere misure di disarmo nucleare, ed esprime l'opinione che la soluzione ideale sarebbe quella di introdurre uno specifico programma di disarmo.

SEDUTA DEL
3 ottobre 1967

PRESIDENTE : SIG. N. ECOBESCO (Romania)

SIG. A MYRDAL (Svezia) : Dopo aver rilevato l'handicap delle presenti trattative derivante dall'incompletezza del trattato, riprende l'ultimo intervento del delegato messicano esaminandone gli aspetti più significativi e sottoponendo ad analisi le proposte di emendamenti presentati. Essa ritiene tuttavia che una materia così controversa come quella degli ordigni nucleari a scopo pacifico debba essere esaminata con accordi separati, ed esprime il suo ampio accordo sugli altri punti.

Suggerisce poi che nel preambolo sia dato più spazio al proseguimento dei negoziati sul disarmo, e propone di aggiungere un nuovo paragrafo dove si affermi il seguente punto: "Richiamando in particolare i voti, espressi dalle Parti originali nel preambolo del Trattato parziale sulla messa al bando dei tests nucleari, di cercare di pervenire alla sospensione di tutte le esplosioni di prova di armi nucleari, dichiarano di continuare i negoziati a questo fine".

SEDUTA DEL
5 ottobre 1967

PRESIDENTE: SIG. A. EDELSTAM (Svezia)

SIG. BURNS (Canada) : Dopo aver espresso il suo apprezzamento per il documento di lavoro della delegazione messicana (vedi allegato n. 1), ed in particolare per l'articolo IV-C, egli sottolinea che se le potenze nucleari non provvedono, dopo la firma del trattato, a fermare la crescita delle loro riserve nucleari, dei relativi vettori, ed a ridurre i loro armamenti nucleari, alcuni degli stati che hanno la capacità di produrre armi nucleari potrebbero decidere che "...eventi straordinari in relazione al soggetto materia di questo trattato, hanno messo a repentaglio i loro supremi interessi...", e quindi ritirarsi in base a questa clausola dell'articolo VII del trattato.

Tuttavia egli ritiene che sarebbe più opportuno resistere alla tentazione di inserire nel trattato questioni o misure riguardanti il disarmo, poichè, data l'attuale situazione del mondo, avrebbero una efficacia limitata.

Affronta poi il problema degli ordigni nucleari a scopo pacifico e fa notare che se un paese si impegnasse nella ricerca e nello sviluppo di ordigni nucleari a scopo pacifico non sarà più possibile in seguito evitare che diventi una potenza nucleare.

SIG. ZELLEKE (Etiopia) : Dopo aver rilevato la concordanza di vedute con l'intervento del delegato indiano, esprime il suo di saccordo sul trattato in generale giudicandolo una misura parzia le diretta a mantenere lo status quo nel campo degli armamenti nucleari. Tuttavia ritiene positivo il fatto che nel nuovo sche ma di trattato sia eliminata la possibilità di una compartecipa zione, nel quadro dei sistemi di alleanze, alle installazioni di armi nucleari, e lamenta la mancanza di riferimenti precisi al bilanciamento e reciprocità degli obblighi e delle responsa bilità.

Chiede che sia dato pieno appoggio agli emendamenti presentati dal delegato messicano, e conclude esprimendo la spe ranza che sia presentato al più presto uno schema di articolo III, nonchè siano aggiunte garanzie di sicurezza fin qui omesse.

SIG. FISHER (USA) : Esaminando l'ultimo intervento del delegato indiano, nel quale fra l'altro si parlava della sospensione del la produzione di materiale fissile ("cut-off"), afferma che gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto le misure di "cut-off", rite nendole un auspicabile passo nei continui sforzi per la sospen sione della corsa agli armamenti nucleari; tuttavia giudica im possibile e non consigliabile inserire queste misure nel tratta to sulla non-proliferazione.

Assicurando che i suggerimenti per rendere più espli cito il linguaggio di quelle parti del trattato che riguardano la relazione fra non-proliferazione ed ulteriori misure di di sarmo nucleare, vengono presi in attiva considerazione, egli conclude sottolineando che l'insistenza nel voler considerare misure di "cut-off" prima di concordare un trattato sulla non-proliferazione, produrrebbero due risultati:

- 1) si perderebbe la possibilità di pervenire ad un trattato sul la non-proliferazione
- 2) si ridurrebbero le possibilità di intraprendere ulteriori mi sure di disarmo nucleare.

SEDUTA DEL
10 ottobre 1967

PRESIDENTE: SIG. A. A. ROSCIN (URSS)

U MAUNG MAUNG (Birmania) : Espresso il suo apprezzamento per la presentazione di un trattato sul problema della non-prolifera zione, seppure incompleto e risultato di negoziati ristretti, ne sottolinea l'importanza per l'area di accordi che vi è espressa.

Parlando in generale sul problema della non-prolifera zione delle armi nucleari, egli giudica che vi sono cinque fat tori che inibiscono, ovviamente non ad aeternum, la cosiddetta pro liferazione orizzontale: 1) mancanza di adeguate riserve econo-

niche; 2) mancanza di una sufficiente conoscenza scientifica e tecnologica nonchè di mezzi; 3) controllo esercitato dalle potenze nucleari attraverso alleanze ed accordi multilaterali e bilaterali che sono ancora efficaci; 4) la ferma convinzione che i vantaggi guadagnati dal tentativo di acquisire un sistema nazionale di deterrenza nucleare non valgono gli sforzi ed i sacrifici che lo sviluppo di un tale sistema richiederebbe; 5) una genuina devozione alla causa della pace internazionale e della sicurezza.

Egli ha richiamato questa situazione per due motivi: 1) per mettere in guardia contro una certa fretta nei negoziati che causerebbe il sacrificio di principi vitali, 2) per esporre la presente situazione della quale il trattato deve tener conto.

Esaminando le dichiarazioni di intenzioni delle potenze nucleari per un controllo delle armi e per misure di disarmo, ritiene che nell'ambito del trattato questo tema vada considerato più ampiamente con la formulazione di un articolo nel quale le potenze nucleari assumerebbero obblighi definiti e farebbero dei passi tangibili verso il disarmo nucleare. Tali paesi potrebbero contemplare la conclusione di un trattato sulla interdizione di tutti i tests nucleari, un accordo sul "cut-off" di tutta la produzione di materiali fissili per scopi militari da trasferire a scopi pacifici; sospensione della produzione di armi nucleari; congelamento nella produzione dei vettori per il trasporto di tali armi; progressiva riduzione e finale distruzione delle riserve di armi nucleari. Conclude, quindi, esprimendo l'opinione che un tale articolo sarebbe perfettamente in accordo con la risoluzione 2028 (XX) dell'Assemblea Generale.

SIG. MULLEY (G.B.) : Ribadisce che se un testo, in cui si cerchi di tener conto degli interessi di molti paesi, non soddisfa ciascuno, ciò deriva dalla natura del soggetto che non ammette una soluzione perfetta, ma che può ammettere dei miglioramenti.

Parlando sull'uso pacifico dell'energia nucleare, ed in particolare sulle esplosioni nucleari pacifiche, egli dice che sarebbe preferibile che uno stato possa condurre da sè tali esplosioni senza nessun rischio per la salute e la sicurezza dei vicini, e senza influire sulla loro tranquillità con le implicazioni politiche e militare derivanti da queste esplosioni; ma i fatti della vita non sono compatibili con queste aspirazioni: ogni stato in grado di fare ciò diviene e non solo potenzialmente, uno stato nucleare; pertanto, egli aggiunge, si ritiene in dovere di appoggiare i provvedimenti preambolari su questo problema previsti nel trattato.

Riferendosi al documento di lavoro della delegazione messicana (vedi allegato n. 1), ed in particolare all'articolo IV-A, egli giudica che questo possa essere interpretato come obbligante gli stati nucleari a sviluppare la loro tecnologia nelle applicazioni pacifiche degli esplosivi nucleari per il beneficio di altri stati, magari senza che questi stati nucleari ab

biano il desiderio o le risorse per sviluppare questo servizio; fa notare a questo proposito la situazione geografica ed economica della Gran Bretagna.

Per quanto riguarda il trattato e misure di disarmo, richiamando la storia dei negoziati sul disarmo da dopo la guerra fino ad oggi, e quindi in base a note esperienze, esprime la simpatia per le proposte del delegato messicano di rafforzare e chiarificare il linguaggio preambolare, e di inserirvi un altro articolo su questo tema; inoltre propone il seguente emendamento per il paragrafo 3 dell'articolo V:

"Cinque anni dopo l'entrata in vigore di questo Trattato, sarà indetta in Ginevra, Svizzera, una Conferenza di tutte le Parti Contraenti per rivedere l'operatività del trattato al fine di assicurarsi che gli scopi del preambolo ed i provvedimenti del trattato siano stati realizzati".

Conclude riprendendo il discorso fatto dal delegato indiano il 28 settembre, il quale richiamandosi al principio (a) della risoluzione 2028 (XX) dell'Assemblea Generale, sollecitava i due co-presidenti ad inserire nel trattato riferimenti più precisi sul bilanciamento e reciprocità degli obblighi e delle responsabilità; il rappresentante inglese, ricordato per intero questo principio nel quale si dice che:

"Il trattato deve essere privo di ogni scappatoia che possa permettere alle potenze nucleari o non nucleari di proliferare, direttamente o indirettamente, le armi nucleari in ogni forma" dichiara di non comprendere come da questo possano essere dedotte fra l'altro misure per la sospensione nella produzione di armi nucleari da parte delle potenze nucleari.

IL PRESIDENTE (URSS) : Legge un documento del Governo della Repubblica Democratica Tedesca al Comitato delle Diciotto Nazioni sul Disarmo, i cui : 1) si dichiara la volontà di creare una zona denuclearizzata nell'Europa Centrale, 2) si commenta positivamente lo schema di trattato, 3) si sottolinea la rinuncia fatta fin dall'ottobre del 1954 da parte della Germania Orientale alla produzione di armi nucleari, batteriologiche e chimiche, 4) si accusa il Governo della Germania Federale di tentare di acquisire armi nucleari e di collaborare in tal senso con la Repubblica del Sud-Africa, e 5) si conclude rilevando l'importanza per la sicurezza europea della adesione tanto della Germania Orientale quanto di quella Occidentale ad un trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari.

SIG. DE PALMA (USA) : Esprime la sua disapprovazione per l'iniziativa sovietica tendente a screditare la Repubblica Federale Tedesca, e solleva questioni procedurali.

IL PRESIDENTE (URSS) : Ribatte dichiarando che la lunghezza delle trattative deriva proprio dall'opposizione alla conclusione

di un trattato sulla non-proliferazione da parte della Germania Federale.

SEDUTA DEL
12 ottobre 1967

PRESIDENTE : SIG. H. KHALLAF (RAU)

SIG. BURNS (Canada) : Parlando sulle proposte di emendamenti del delegato della RAU (vedi allegato n. 2), egli si domanda se la loro adozione che tende ad evitare alcune concepibili scappatoie, incrementerebbe realmente la forza degli articoli I e II, e se vale quindi la pena di riaprire la questione della loro formulazione, che d'altronde è stata concordata con molte difficoltà. Pur ammettendo che nel linguaggio degli articoli I e II possano esistere possibili scappatoie, egli ritiene queste piuttosto un fatto teorico che un reale pericolo.

Sull'articolo IV-A, pur convenendo che la questione della sicurezza rimane un problema estremamente importante, è del parere che l'inserimento di un articolo specifico nel trattato prolungherebbe e complicherebbe notevolmente i negoziati relativi.

SIG. FISHER (USA) : Esaminando le proposte di emendamenti del delegato messicano, riguardo all'articolo IV ritiene che la formulazione presentata crea obblighi troppo vasti e generali; sull'articolo IV-A afferma che la possibilità di trasferire tale argomento del preambolo all'interno del trattato è stata già presa in considerazione. Appoggia pienamente la proposta di inserire l'articolo IV-B nel trattato, e sull'articolo IV-C, pur rilevando la difficoltà di addivenire ad accordi su misure di controllo delle armi, afferma che la formulazione del problema da parte della delegazione messicana è studiata con attenzione.

SIG. CARACCILOLO (Italia) : Richiamando l'intervento del Ministro degli Esteri Fanfani, fatto il primo agosto, nel quale fra l'altro si affermava la necessità "... di indirizzare i paesi nucleari verso misure pratiche e concrete di disarmo nucleare", egli conviene con altri delegati sulla necessità di rendere più preciso il linguaggio preambolare su questo tema, e concorda pienamente con la proposta di emendamento fatta nella seduta del 10 ottobre dal delegato inglese.

SEDUTA DEL
17 ottobre 1967

PRESIDENTE : SIG. I. F. PORTER (G.B.)

SIG. ROSCIN (URSS) : Preso atto degli atteggiamenti positivi,

nei confronti dello schema di trattato, in particolare da parte delle delegazioni della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della RAU ed in generale delle altre delegazioni, si propone di fare alcuni commenti sulle questioni sorte dai vari dibattiti. Per quanto riguarda l'uso e lo sviluppo pacifico dell'energia nucleare dichiara che la sua delegazione ha preso in attenta considerazione ed ha posto allo studio le proposte fatte in proposito dalla delegazione messicana.

Sulle esplosioni nucleari pacifiche, riprendendo la dichiarazione del delegato brasiliano del 31 agosto, fa notare che l'esclusione dal trattato di clausole precise sulla realizzazione e acquisizione degli ordigni esplosivi nucleari tende ad evitare possibili scappatoie e violazioni del trattato; sottolinea inoltre che la loro tecnologia ed uso non differisce in nulla da quello delle armi nucleari, e conferma ancora una volta che tale questione deve essere esaminata sulla base di un trattato separato.

Per quanto riguarda l'inserimento nel trattato di obblighi più precisi da parte delle potenze nucleari riguardanti misure di disarmo egli afferma che il suo governo sarebbe pronto a negoziarle anche subito, tuttavia ritiene non giustificabile e poco realistico risolvere tutti i problemi relativi simultaneamente, data la considerevole lunghezza di tempo richiesto, nè d'altronde ritiene opportuno posporre il trattato sulla non-proliferazione a questi problemi.

Per quanto riguarda la questione dei controlli egli sottolinea l'importanza di affidare questo compito alla IAEA. Aggiunge poi che le difficoltà esistenti sulla formulazione dell'articolo relativo derivano dalle prese di posizione di in-fluenti circoli militaristi e revanchisti che tendono al sabotaggio del trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari, richiamandosi esplicitamente alla Repubblica Federale Tedesca.

SIG. FISHER (USA) : Interviene per precisare che le effettive difficoltà nella stesura dell'articolo III, dipendono dal problema in se stesso e non dal sabotaggio di altri paesi.

SEDUTA DEL
19 ottobre 1967

PRESIDENTE : SIG. A. S. FISHER (USA)

SIG. KHALLAF (RAU) : Richiamando quella parte dell'articolo I in cui i paesi nucleari conosciuti si impegnano "... in nessun modo ad assistere, incoraggiare o indurre, alcuno Stato non-possessore di armi nucleari a costruire od altrimenti acquisire armi nucleari o altri ordigni esplosivi, oppure il controllo su tali armi o ordigni esplosivi", egli rileva come probabile scap

patoia a questo articolo la possibilità che paesi non nucleari, parti contraenti del trattato, aventi mire aggressive possano assistere un altro paese non-nucleare, non firmatario del trattato, per ottenere armi nucleari; a questo proposito si richiama alla proposta presentata nel documento di lavoro della sua delegazione (vedi allegato n. 2).

SIG. ECOBESCO (Romania) : Legge e commenta brevemente il documento di lavoro presentato dalla sua delegazione contenente emendamenti ed aggiunte allo schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari (vedi allegato n. 3).

SEDUTA DEL
24 ottobre 1967

PRESIDENTE: SIG. A. DA COSTA GUIMARES (Brasile)

SIG. CARACCILOLO (Italia) : Sintetizza nei seguenti punti i miglioramenti e le proposte da considerare per il trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari, sottoposte al Senato Italiano pochi giorni prima, dal Ministro degli Esteri on. Fanfani:

- 1) Bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità fra Stati possessori e non di armi nucleari;
- 2) Impegni specifici riguardanti il disarmo nucleare da parte delle potenze nucleari, contro la rinuncia incondizionata ed assoluta alle armi nucleari che i paesi non-nucleari sono chiamati a sottoscrivere;
- 3) una certa flessibilità del trattato in relazione alla durata, agli emendamenti e al diritto di ritiro;
- 4) la formulazione di un testo che non dovrà in alcuna circostanza divenire un ostacolo per l'unità europea.

Prendendo poi la parola sull'articolo III, dei controlli internazionali, egli ritiene opportuno sottolineare due principi essenziali:

- 1) che i controlli debbono riferirsi strettamente alla verifica degli impegni che saranno intrapresi dai paesi nucleari e non nucleari;
- 2) che i controlli non devono entrare in conflitto con gli impegni già sottoscritti da alcuni paesi che, come l'Italia, fanno parte di una comunità regionale profondamente devota alla cooperazione internazionale.

Presenta infine una proposta di emendamento per l'articolo VII (Vedi allegato n. 4).

SEDUTA DEL
26 ottobre 1967

PRESIDENTE : SIG. K. CHRISTOV (Bulgaria)

SIG. ECOBESCO (Romania) : Esaminando in particolare il documento di lavoro presentato dalla sua delegazione (vedi allegato n. 3) egli fa notare che la parte riguardante il preambolo tende a mettere in maggiore rilievo il contenuto ed i principi della risoluzione 2028 (XX) dell'Assemblea Generale delle NU, che, a suo parere, non è stata messa sufficientemente in rilievo nello schema di trattato, e nella quale egli ravvisa i mezzi per rendere il trattato stesso un reale strumento di pace, di sicurezza, stabilità e cooperazione internazionale.

Sottolinea inoltre che gli altri provvedimenti del documento di lavoro tendono ad inserire in modo più efficace il trattato nel quadro del disarmo, poichè egli esprime la convinzione che se il trattato venisse isolato dalla catena delle misure di disarmo nucleare, a cui è naturalmente unito, potrebbe avere effetti diametralmente opposti. E' necessario quindi concepirlo come parte integrante di un sistema di misure dirette alla cessazione nella produzione di armi nucleari, alla sospensione dei tests sotterranei a scopi militari, ed alla riduzione ed infine eliminazione delle riserve esistenti e dei vettori per il loro trasporto.

SEDUTA DEL
31 ottobre 1967

PRESIDENTE: U KYAW MIN (Birmania)

SIG. AZEREDO DA SILVEIRA (Brasile) : Legge il documento di lavoro della sua delegazione contenente emendamenti allo schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari (vedi allegato n. 5).

SEDUTA DEL
2 novembre 1967

PRESIDENTE : SIG. E.L.M. BURNS (Canada)

ALHAJI SULE KOLO (Nigeria) : Presenta e legge il documento di lavoro della sua delegazione contenente aggiunte ed emendamenti da includere nello schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari (vedi allegato n. 6).

SIG. ECOBESCO (Romania) : Continuando il commento del documento di lavoro presentato dalla sua delegazione (vedi allegato n. 3),

e soffermandosi in particolare sulla proposta di aggiunta di un articolo (vedi articolo III B) che imponga il problema della si curezza, inscindibile da quello della pace, egli rileva come questo possa diventare un tangibile avvicinamento al principio del bilanciamento degli obblighi e delle responsabilità, e ne sottolinea il particolare valore giuridico, politico e morale.

Dopo aver formulato una acuta analisi sulla situazione socio-politica dell'umanità nei suoi squilibri e nelle sue prospettive, con cifre e statistiche espone il problema del distacco tecnologico ed in particolare esamina il problema dello sviluppo e dell'uso pacifico dell'energia nucleare. A questo proposito dopo essersi soffermato sugli sviluppi attuali e futuri della energia nucleare, egli conclude rilevando che il trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari non deve in alcun modo impedire l'accesso, da parte dei paesi non nucleari, nè limitare le prospettive di ricerca e di sviluppo dell'uso pa cifico dell'energia nucleare.

SEDUTA DEL
9 novembre 1967

PRESIDENTE : SIG. A. ZELIEKE (Etiopia)

SIG. BURNS (Canada) : Esaminando il documento di lavoro della delegazione nigeriana (vedi allegato n. 6), e commentando l'articolo II-A, rileva che l'inserimento di un articolo sulle garanzie di sicurezza prolungherebbe e complicherebbe in modo inaccettabile il negoziato sul trattato.

Sull'articolo IV-A egli osservando la concordanza, soprattutto per quanto riguarda il primo sotto-paragrafo, con l'emendamento all'articolo IV del documento messicano (vedi allegato n. 1), ritiene la formulazione nigeriana più preferibile.

Si dichiara poi dubbioso sul principio espresso nel terzo sotto-paragrafo dell'articolo IV-A, e chiede ulteriori chiarimenti sull'articolo IV-B.

Sull'articolo IV-C, rileva la concordanza con l'analogo presentato dalla delegazione della RAU (vedi allegato n. 2), e chiede pertanto ulteriori chiarimenti sui suoi scopi; conclude infine esprimendo l'opinione che la formulazione proposta per l'articolo VII potrebbe mettere a repentaglio la stabilità stessa del trattato.

SEDUTA DEL
16 novembre 1967

PRESIDENTE : SIG. R. CARACCILO (Italia)

SIG. ECOBESCO (Romania) : Proseguendo ancora il commento del

documento di lavoro presentato dalla sua delegazione (vedi allegato n. 3), osserva che se si vuole avere la certezza che ciascuna parte contraente del trattato compia i suoi doveri, se si desidera evitare fonti di controversie, confusione o anche futuri disaccordi, è necessario compilare uno strumento internazionale che leghi gli stati firmatari, siano essi nucleari o meno, con provvedimenti di eguale forza legale ed eguale precisione.

Egli propone poi che (vedi allegato n. 3, art. V-2) per facilitare la verifica collettiva del modo in cui gli obblighi assunti da tutte le parti siano stati presi, venga indetta periodicamente, e non solo dopo cinque anni dalla firma del trattato, una conferenza degli stati partecipanti all'accordo, in cui si offrirebbe l'opportunità di fare un esame del grado di realizzazione del trattato e paragonare il programma prestabilito con gli effettivi risultati.

Per quanto riguarda la possibilità di emendare successivamente il trattato, egli ritiene le modalità proposte non democratiche dal momento che la maggioranza di cui si parla nel paragrafo 2 dell'articolo V, verrà ad essere un piccolo gruppo composto da stati nucleari e dai ventuno stati non-nucleari, membri del Consiglio dei Governatori della IAEA; a questo proposito si inserisce la proposta rumena (vedi allegato n. 3, art.V-1).

Conclude riportando un passo significativo di un discorso del Presidente del Consiglio Gheorghe Maurer nel quale si espongono le basi della politica estera rumena.

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 10172
24 APR. 1991

BIBLIOTECA

DOCUMENTI ALLEGATI

ALLA L. I. D-9 .

ENDC

18 gennaio 1968

SCHEMA DI TRATTATO SULLA NON-PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Gli Stati Firmatari di questo Trattato, chiamati d'ora in poi "Parti Contraenti",

Considerando le conseguenze devastatrici che una guerra nucleare potrebbe avere per l'intera umanità e la necessità che ne consegue di fare ogni sforzo per allontanare il pericolo di tale guerra e di prendere misure atte a garantire la sicurezza dei popoli,

Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe considerevolmente il pericolo di una guerra nucleare,

Uniformandosi alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sollecitano la conclusione di un accordo sulla prevenzione di una più vasta disseminazione delle armi nucleari,

Impegnandosi a cooperare nel facilitare le applicazioni delle garanzie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sulle attività nucleari pacifiche,

Esprimendo il loro appoggio per la ricerca, lo sviluppo ed altri sforzi atti a favorire l'applicazione, nel quadro dei sistemi di garanzie dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, del principio dell'efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali, attraverso l'impiego di strumenti ed altri mezzi tecnici in determinati punti strategici,

Affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, compreso ogni sottoprodotto tecnologico, che può derivare dallo sviluppo di ordigni esplosivi nucleari, da parte degli Stati possessori di armi nucleari, dovranno essere disponibili per scopi pacifici a tutte le Parti Contraenti, siano essi Stati possessori e non-possessori di armi nucleari,

Convinti che in base a questo principio tutte le Parti Contraenti hanno diritto a partecipare allo scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche, ed a contribuire isolatamente o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore

sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare,

Dichiarando la loro intenzione di concordare al più presto possibile un termine per la cessazione della corsa agli armamenti nucleari,

Sollecitando la collaborazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di tale obiettivo,

Desiderando promuovere il rilassamento della tensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia fra gli Stati per facilitare la cessazione della produzione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti, la eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei relativi vettori, al fine di giungere ad un Trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Ciascuno degli Stati possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia qualunque arma nucleare o altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o esplosivi, sia direttamente che indirettamente; si impegna inoltre a non assistere o indurre in alcun modo, alcuno Stato non possessore di armi nucleari a costruire o altrimenti acquistare armi nucleari, o altri ordigni esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o ordigni esplosivi.

ARTICOLO II

Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non accogliere il trasferimento da chicchessia di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi od ordigni esplosivi, sia direttamente che indirettamente, si impegna inoltre a non fabbricare, od altrimenti acquisire, armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, e a non ricercare o ricevere qualunque tipo di assistenza per la realizzazione di armi nucleari o altri ordigni esplosivi.

ARTICOLO III

1. Ciascuno degli Stati non possessori di armi nucleari, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (A.I.E.A.), in conformità con lo Statuto della A.I.E.A.,

e con il sistema di garanzie della Agenzia, al solo fine di accertare l'adempimento degli obblighi assunti col presente Trattato per impedire la diversione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti in questo articolo saranno eseguite sulle materie prime materiali fissili speciali, siano essi prodotti, trattati o impiegati in un qualsiasi impianto nucleare principale che al di fuori di tale impianto. I controlli disposti da questo articolo si applicheranno a tutte le materie prime o materiali fissili speciali impiegati in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, nei territori sotto la sua giurisdizione, o svolte sotto il suo controllo ovunque.

2. Ciascuno Stato, Parte Contraente del presente Trattato, si impegna a non fornire: (a) materie prime o materiale fissile speciale, oppure (b) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale a fini pacifici, ad alcuno Stato non possessore di armi nucleari, a meno che tali materie prime o materiali fissili speciali siano sottoposti ai controlli disposti dal presente articolo.

3. I controlli disposti da questo articolo saranno resi operanti conformemente all'articolo IV del presente Trattato, ed intesi ad evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti Contraenti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo ed in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo.

4. Gli Stati non-possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, concluderanno accordi con la A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo, sia individualmente che insieme ad altri Stati, in conformità con lo Statuto della A.I.E.A. . I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno gli strumenti di ratifica dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Questi accordi entreranno in vigore non più tardi di 18 mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

ARTICOLO IV

1. Nulla del presente Trattato dovrà essere interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti di sviluppare la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II del presente Trattato.

2. Tutte le Parti Contraenti hanno il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni tecniche e scientifiche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti, che ne hanno la possibilità, coopereranno inoltre nel contribuire, isolatamente o con altri Stati o organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, particolarmente nel territorio dei Paesi non possessori di armi nucleari aderenti al Trattato.

ARTICOLO V

Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a cooperare per assicurare che i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano resi disponibili, attraverso appropriate procedure internazionali, agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, su una base non discriminatoria, e che il costo per tali Parti Contraenti degli ordigni esplosivi impiegati sarà reso quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. E' inteso che i Paesi non possessori di armi nucleari, Parti Contraenti del presente Trattato, i quali lo desiderino, possono, in conformità di uno speciale accordo o accordi, ottenere qualunque di tali benefici su base bilaterale oppure attraverso un appropriato ente internazionale con una adeguata rappresentanza di Paesi non possessori di armi nucleari.

ARTICOLO VI

Ciascuna delle Parti Contraenti del presente Trattato si impegna a condurre negoziati in buona fede per efficaci misure sulla cessazione della corsa alle armi nucleari, sul disarmo e su un Trattato di disarmo generale e completo sotto rigoroso ed efficace controllo internazionale.

ARTICOLO VII

Nulla in questo Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO VIII

1. Ogni Parte Contraente potrà proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai Governi Depositari che lo comunicheranno a tutte le Parti Contraenti. A questo proposito, se richiesto da un terzo o più delle Parti Contraente, i Governi Depositari convoche-

ta del deposito di ogni strumento di ratifica o adesione al Trattato, della sua entrata in vigore e della data di ricezione di ogni domanda di convocazione di una conferenza od altri avvisi.

6. Il presente Trattato sarà registrato dai Governi Depositari conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO X

1. Ogni Parte Contraente avrà, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di ritirarsi dal Trattato se ritiene che eventi straordinari, in relazione a questioni inerenti alla materia facente oggetto di questo Trattato, mettano a repentaglio i supremi interessi del proprio Paese. Sarà data notifica di tale ritiro a tutte le altre Parti Contraenti ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con tre mesi di anticipo. Tale notifica dovrà includere una esposizione degli eventi straordinari che lo Stato interessato ritiene mettano a repentaglio i suoi supremi interessi.

2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una Conferenza per decidere se il Trattato continuerà ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sarà prorogato per un ulteriore periodo definito o per più periodi. Questa decisione sarà presa dalla maggioranza delle Parti Contraenti.

ARTICOLO XI

Il presente Trattato, i cui testi in lingua Inglese, Russa, Francese, Spagnola e Cinese sono egualmente autentici, sarà depositato negli archivi dei Governi Depositari.

Copie debitamente certificate di questo Trattato saranno trasmesse dai Governi Depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

In fede del quale il sottoscritto, debitamente autorizzato, ha firmato il presente Trattato.

Fatto in, a questo di

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/9
N. 1

ENDC/196
19 settembre 1967

MESSICO

Documento di lavoro contenente un riassunto delle aggiunte suggerite allo schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari, fatto dalla delegazione del Messico nella sua dichiarazione alla 331 seduta della ENDC il giorno 19 settembre 1967.

ARTICOLO IV

1. Nulla in questo trattato sarà interpretato come le sivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni ed in conformità con gli articoli I e II di questo Trattato.

2. Tutte le Parti di questo Trattato hanno il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni scientifiche e tecnologiche, sugli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti Contraenti, che sono nella posizione di farlo, hanno il dovere di contribuire, secondo i loro mezzi, isolatamente od in cooperazione con altri Stati o organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo della produzione, delle industrie e delle altre applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, particolarmente nei territori degli Stati non possessori di armi nucleari.

ARTICOLO IV-A

1. Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti di questo Trattato, forniranno adeguati mezzi e facilitazioni per rendere disponibili agli Stati non possessori di armi nucleari, Parti di questo Trattato, i potenziali benefici derivati da ogni applicazione pacifica delle esplosioni nucleari.

2. Tale assistenza sarà richiesta e concordata attraverso appropriati organismi internazionali, con adeguate rappresentanze degli Stati non possessori di armi nucleari, soggetti a procedure da stabilire con accordi speciali; a ciò si provvederà su una base non discriminatoria e non si rifiuterà per considerazioni estranee. La spesa di tali Parti Contraenti per gli ordigni esplosivi usati sarà resa più bassa possibile ed escluderà ogni spesa per la ricerca e lo sviluppo.

ARTICOLO IV-B

Niente in questo trattato influisce sul diritto di ogni gruppo di Stati a concludere trattati regionali al fine di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO IV-C

Ogni Stato possessore di armi nucleari, Parte di questo Trattato, si impegna a condurre negoziati in buona fede, con tutta la sollecitudine e perseveranza, per addivenire ad ulteriori accordi riguardanti la proibizione di tutti i tests delle armi nucleari, la cessazione della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le loro riserve esistenti, l'eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei vettori per il loro trasporto, come pure per raggiungere un accordo su un Trattato di Disarmo Generale e Completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale.

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/8
N. 2

ENDC/197
26 settembre 1967

REPUBBLICA ARABA UNITA

Documento di lavoro contenente la formulazione di alcuni suggerimenti da incorporare nello Schema di Trattato sulla Non-proliferazione delle Armi Nucleari.

ARTICOLO I

Alla fine dell'Articolo I, aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"Ciascuno Stato possessore di armi nucleari si impegna a prendere appropriate misure per assicurarsi che nessuna persona, compagnia, impresa od un organismo privato, pubblico o semi-pubblico soggetto alla sua giurisdizione ed impegnato in attività nucleari, partecipi in alcun atto proibito da questo articolo."

ARTICOLO II

Alla fine dell'ultima frase inserire la seguente:

"..., ed in nessun modo assistere, incoraggiare, o indurre ogni Stato non possessore di armi nucleari a realizzare, od altrimenti acquisire, armi nucleari od altri ordigni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi od ordigni esplosivi".

ARTICOLO IV-A

"Ciascuno Stato possessore di armi nucleari si impegna a non usare, o minacciare di usare, armi nucleari contro ogni Stato non possessore di armi nucleari, Parte di questo Trattato, che non ha alcuna arma nucleare sul suo territorio".

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/8
N. 3

ENDC/199
19 ottobre 1967

ROMANIA

Documento di lavoro contenente emendamenti ed aggiunte allo
schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari.

PREAMBOLO

1. Dopo il terzo paragrafo, introdurre un nuovo paragrafo:
"Coscienti che il pericolo di una guerra nucleare può essere eliminato solo con la cessazione della produzione di armi nucleari, la proibizione dell'uso delle armi nucleari, e la distruzione di tutte le riserve esistenti di tali armi e dei vettori per il loro trasporto".
2. Alla fine del quarto paragrafo, aggiungere i seguenti provvedimenti:
"... basato sui seguenti principi:
 - (a) Il trattato deve essere privo di ogni scappatoia che possa permettere alle Potenze nucleari o non nucleari di proliferare, direttamente o indirettamente, le armi nucleari in ogni forma;
 - (b) Il trattato deve incorporare un accettabile bilanciamento di mutue responsabilità ed obblighi fra Potenze nucleari e non-nucleari;
 - (c) Il trattato deve costituire un gradino verso il raggiungimento di un disarmo generale e completo e, più in particolare, del disarmo nucleare;
 - (d) Vi dovranno essere dei provvedimenti accettabili e realizzabili per assicurare l'efficacia del trattato;
 - (e) Nulla nel trattato deve ledere il diritto di ogni gruppo di Stati a concludere trattati regionali al fine di assicurare la totale assenza di armi nucleari nei loro rispettivi territori".
3. Sostituire il presente quinto paragrafo preambolare con il seguente testo:
"Impegnandosi a cooperare per facilitare le applicazioni delle garanzie della Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sulle loro attività nucleari pacifiche in conformità con gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi".
4. Dopo il sesto paragrafo inserire un nuovo paragrafo:
"Affermando il diritto assoluto di tutti gli Stati, siano essi possessori o meno di armi nucleari, ad impegnarsi nella ricerca sulle applicazioni pacifiche dell'energia nucleaa

re e ad usare l'energia nucleare per scopi pacifici, sia ora che in futuro, sulla base della eguaglianza e senza alcuna discriminazione."

5. Nel nono paragrafo:

Sostituire le parole "dichiarando la loro intenzione" con le parole "esprimendo la loro determinazione".

Dopo le parole "attraverso appropriate procedure internazionali", aggiungere le parole: "accettate da tutti gli Stati firmatari del Trattato".

6. Nel dodicesimo paragrafo del preambolo, dopo le parole "per facilitare la cessazione della produzione di armi nucleari", emendare con : "la proibizione dell'uso di armi nucleari, la liquidazione di tutte le loro riserve esistenti, l'eliminazione dagli arsenali nazionali di armi nucleari e dei vettori per il loro trasporto, nonchè addivenire eventualmente alla conclusione di un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed effettivo controllo internazionale".

ARTICOLO III A

1. "Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti di questo Trattato, si impegnano ad adottare misure specifiche per arrivare il più presto possibile alla cessazione della produzione di armi nucleari e alla riduzione e distruzione di armi nucleari e dei vettori per il loro trasporto".
2. "Se cinque anni dopo l'entrata in vigore di questo Trattato tali misure non saranno state adottate, le Parti Contraenti dovranno considerare la situazione e decidere sulle misure da prendere".

ARTICOLO III B

"Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti di questo Trattato, si impegnano solennemente a mai usare o minacciare di usare, in alcuna circostanza, le armi nucleari contro Stati non possessori di armi nucleari i quali si impegnano a non realizzare o acquisire armi nucleari".

ARTICOLO IV

Dopo le parole "uso dell'energia nucleare per scopi pacifici", aggiungere le parole "sulla base dell'eguaglianza".

ARTICOLO V

1. Cancellare la seconda frase del paragrafo 2 e sostituirla col seguente testo:

"L'emendamento entrerà in vigore, per tutte le Parti Contraenti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, dopo il deposito degli strumenti di ratifica della maggioranza di tutte le Parti Contraenti, inclusi gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati possessori di armi nucleari, Parti di questo Trattato, e delle altre Parti Contraenti che, alla data in cui viene messo in circolazione l'emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori della IAEA".

2. Dopo il paragrafo 3, inserire un nuovo paragrafo:

"Tale conferenza sarà convocata quindi periodicamente ogni cinque anni, per prendere visione del modo in cui gli obblighi assunti da tutte le Parti di questo Trattato siano stati eseguiti".

ARTICOLO VII

Cancellare l'ultima frase dell'articolo, cominciando con le parole "Tale avviso dovrà includere....".

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/8

N. 4

ENDC/ 200
26 ottobre 1967

I T A L I A

Emendamento all'articolo VII dello Schema di Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari.

ARTICOLO VII

1. Questo trattato avrà una durata di X anni e sarà automaticamente rinnovato per ogni Parte Contraente la quale non avrà dato, sei mesi prima della data della scadenza del trattato, avviso della sua intenzione di cessare di essere Parte Contraente del Trattato.

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/8
N. 5

ENDC/201
31 ottobre 1967

BRASILE

Emendamenti allo Schema di Trattato sulla Non-Proliferazione
delle Armi Nucleari.

1. L'Articolo I va emendato in questo modo:

"Articolo I. Ciascuno degli Stati possessori di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia qualunque arma nucleare o il controllo su tale arma sia direttamente che indirettamente; ed in nessun modo assistere, incoraggiare, o indurre ogni Stato non possessore di armi nucleari a costruire o altrimenti acquisire armi nucleari o il controllo su tali armi. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna nell'obbligo di rendere disponibile, attraverso un fondo speciale delle Nazioni Unite, a beneficio dello sviluppo economico dei paesi sviluppati, in particolare per il loro progresso scientifico e tecnologico, una parte sostanziale delle risorse liberate dalle misure di disarmo nucleare".

2. L'Articolo II va emendato in questo modo:

"Articolo II. Ciascuno Stato non possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna a non accogliere il trasferimento da chicchessia di qualsiasi arma nucleare, o il controllo su tali armi sia direttamente che indirettamente, nè a produrre o altrimenti acquisire armi nucleari; e a non cercare o ricevere alcuna assistenza nella realizzazione, acquisizione o controllo delle armi nucleari."

3. Un nuovo articolo, provvisoriamente numerato II-A, sarà incluso e formulato come segue:

"Articolo II-A. Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna nell'obbligo di negoziare al più presto possibile la stesura di un Trattato per la cessazione della corsa agli armamenti, e per l'eventuale riduzione ed eliminazione dei loro arsenali nucleari e dei vettori per il trasporto delle loro armi nucleari".

4. L'Articolo IV va emendato in questo modo:

"Articolo IV. Nulla in questo Trattato sarà interpretato come lesivo dell'inalienabile diritto di tutte le Parti Contraenti a sviluppare, autonomamente od in cooperazione

con altri Stati, la ricerca, produzione ed uso dell'energia nucleare per scopi pacifici, inclusi gli ordini esplosivi nucleari per usi civili, senza discriminazione, come pure il diritto delle Parti Contraenti a partecipare allo scambio più completo possibile di informazioni, e contribuire isolatamente o in collaborazione con altri Stati, al l'ulteriore sviluppo delle applicazioni per scopi pacifici dell'energia nucleare."

5. Il paragrafo 2 dell'articolo V va emendato in questo modo:

"2. Ogni emendamento a questo Trattato deve essere approvato con la maggioranza dei voti di tutte le Parti Contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti di questo Trattato, e di tutte le altre Parti che, alla data in cui viene diffuso l'emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'emendamento entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte della maggioranza di tutte le Parti Contraenti, inclusi gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti di questo Trattato, e di tutte le altre Parti Contraenti, che, al la data in cui viene diffuso l'emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell'Ag^{en}zia Internazionale per l'Energia Atomica."

6. Il paragrafo 3 dell'articolo V va emendato in questo modo:

"3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore di questo Trattato, sarà indetta a Ginevra, in Svizzera, una Conferenza di tutte le Parti Contraenti per riesaminare le operazioni di questo Trattato, in vista di assicurarsi che gli scopi ed i provvedimenti del Trattato stesso siano stati realizzati, ed in particolare i provvedimenti degli articoli I e II-A".

7. Il paragrafo 3 dell'articolo VI deve essere emendato in questo modo:

"3. Il presente Trattato entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati possessori di armi nucleari, firmatari di questo Trattato, e da altri Stati firmatari di questo Trattato ed il deposito dei loro strumenti di ratifica. Per gli scopi di questo Trattato, è Stato possessore di armi nucleari quello che ha costruito e fatto esplo-dere un'arma nucleare anteriormente al 1 Gennaio 1967."

8. Un nuovo paragrafo all'articolo VII, provvisoriamente numerato paragrafo 7, va incluso e formulato come segue:

"7. Nulla in questo Trattato è lesivo, nè deve essere interpretato come lesivo, in alcun modo, dei diritti o obblighi degli Stati firmatari di trattati regionali sulla pre-

scrizione delle armi nucleari, o il diritto di ogni gruppo di Stati a concludere trattati regionali, compatibili con gli obbiettivi di questo Trattato."

9. L'articolo VII deve essere emendato in questo modo:

"Articolo VII. Questo trattato avrà durata illimitata. Ogni parte Contraente avrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di ritirarsi dal Trattato se decide che sono sorte o possono sorgere circostanze in relazione alla materia facente oggetto di questo Trattato, che possano ledere i supremi interessi del suo paese. Sarà dato avviso di tale ritiro ai Governi Depositari con tre mesi di anticipo.

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/8
N. 6

ENDC/202
2 novembre 1967

NIGERIA

Documento di lavoro contenente aggiunte ed emendamenti da includere nello schema di trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari.

ARTICOLO II-A

Ciascuno Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna, se richiesto, a venire in aiuto di ogni Paese non possessore di armi nucleari che è minacciato o attaccato con armi nucleari.

ARTICOLO IV-A

Ogni Parte Contraente del Trattato si impegna a cooperare direttamente o attraverso la IAEA, in buona fede e in relazione alle sue risorse tecnologiche e/o materiali, con ogni altro Stato o gruppo di Stati, Parti Contraenti di questo Trattato, nello sviluppo ed avanzamento della tecnologia nucleare per scopi pacifici, e nello scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche e tecnologiche sugli usi pacifici dell'energia nucleare.

Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti di questo Trattato, renderanno disponibili, attraverso la IAEA, a tutte le Parti Contraenti che non posseggono armi nucleari, complete informazioni scientifiche e tecnologiche sulle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare provenienti dalla ricerca sugli ordigni esplosivi nucleari.

Gli Stati possessori di armi nucleari, Parti Contraenti di questo Trattato, forniranno inoltre delle facilitazioni per gli scienziati delle Parti Contraenti di questo Trattato che non sono in possesso di armi nucleari, per collaborare con i loro scienziati impiegati nello studio degli ordigni esplosivi nucleari, al fine di limitare il distacco intellettuale che si verrà a creare in questo campo come risultato delle restrizioni imposte da questo Trattato agli Stati non possessori di armi nucleari.

ARTICOLO IV-B

Ogni Parte Contraente del Trattato si impegna a comunicare annualmente alla IAEA, complete informazioni sulla natu-

ra, estensione e risultati della sua cooperazione con ogni altra Parte Contraente o gruppo di Parti Contraenti, nello sviluppo dell'energia nucleare per scopi pacifici. I rapporti in questo modo ricevuti dalla IAEA saranno diffusi dall'Agenzia a tutte le Parti Contraenti del Trattato.

ARTICOLO IV-C

Ogni Parte Contraente di questo Trattato prenderà le necessarie misure legali e amministrative per assicurare che, tutte le organizzazioni che lavorano per lo sviluppo dell'energia nucleare nei territori sotto la loro giurisdizione, operino in conformità con gli scopi ed i provvedimenti del Trattato.

ARTICOLO VII

Questo Trattato avrà durata illimitata.

Ogni Parte Contraente avrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di ritirarsi dal Trattato se decide:

- (a) che i fini del Trattato vengono frustrati;
- (b) che l'impossibilità per uno Stato o per un gruppo di Stati ad aderire al Trattato mette a repentaglio gli esistenti o potenziali equilibri di potenza nella sua area, e pertanto minaccianti la sua sicurezza;
- (c) qualunque altro evento straordinario, in relazione alla materia facente oggetto di questo Trattato, hanno messo a repentaglio i supremi interessi del suo paese.

Sarà dato avviso di tale ritiro a tutte le altre Parti Contraenti del Trattato e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con tre mesi di anticipo. Tale avviso includerà una dichiarazione delle ragioni del ritiro.

DOCUMENTI ALLEGATI
ALLA L.I. D/9

N.7

EN DC/195
30 agosto 1967

SVEZIA

Schema per il testo di un Articolo sui Controlli Internazionali da inserire nel Progetto di Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari.

ARTICOLO III

Al fine di assicurarsi che le materie prime e speciali materiali fissili, previsti da questo articolo, non siano sviate per armi nucleari:

- I. Ogni Stato, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna a:
 - (a) a non permettere che materie prime e speciali materiali fissili, o attrezzature e materiale particolarmente progettato o preparato per la lavorazione, uso o produzione di speciali materiali fissili, sia trasferito ad ogni altro Stato senza che tali materiali e attrezzature siano soggette alle garanzie dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica, e
 - (b) ad applicare le garanzie dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica su tutti tali materiali ed attrezzature, trasferite nel suo territorio o nei territori sotto la sua giurisdizione dopo la entrata in vigore del Trattato.
2. Ogni Stato non possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna inoltre ad accettare la piena applicazione delle garanzie dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica su tutte le attività nel campo dell'energia nucleare, nel suo territorio o nei territori sotto la sua giurisdizione.
3. Ogni Stato possessore di armi nucleari, Parte Contraente di questo Trattato, si impegna inoltre a cooperare per facilitare la graduale applicazione delle garanzie dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica sulle attività nel campo dell'energia nucleare a scopo pa

cifico, nel suo territorio o nei territori sotto la sua giurisdizione.

4. Per quei trasferimenti riportati nel paragrafo I di questo articolo, o per quelle attività nel campo dell'energia nucleare riportati nel paragrafo 2 di questo articolo, a misura che vengono regolati da accordi bilaterali o multilaterali ottenuti prima della data dell'originale entrata in vigore di questo Trattato, gli obblighi stipulati nei paragrafi 1 e 2 saranno effettuati non appena sia attuabile, ma non più tardi di tre anni dalla data dell'entrata in vigore originale del Trattato.